



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 23/01/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 15/10/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 31/5/2017, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso di € 3.298,22, di cui € 956,34 a titolo di "*commissioni di attivazione ed eventuali oneri richiesti all'Amministrazione per la gestione delle trattenute*", € 702,44, a titolo di "*commissioni di gestione pratica e spese documentali*" (al netto di € 1.061,67 già rimborsati in sede di conteggio estintivo) ed € 1.639,44, a titolo di "*oneri relativi al costo di intermediazione*";
- interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, atteso il loro carattere *up-front*, come meglio specificato nel contratto e confermato dall'orientamento dei Collegi ABF;
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo (€ 1.061,67), in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama alcune pronunce giurisprudenziali). In particolare, evidenzia che la cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento, accettando la ripartizione della "*quota oneri*" riferita alle voci



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS. Rinnova in sede di ricorso la disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma di € 1.262,44 (non accettata dal cliente nell'interlocuzione pre ricorso) "*calcolata secondo il criterio pro rata temporis, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo*";

- la non ripetibilità delle commissioni di intermediazione atteso il loro carattere *up-front*, in quanto dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento; richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*".

"*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

In linea con il richiamato orientamento, il Collegio ritiene che vada riconosciuta natura *recurring* alle commissioni di gestione pratica e alle commissioni di attivazione in quanto volte a remunerare cumulativamente attività relative tanto alla fase preliminare della concessione del prestito quanto quelle inerenti la sua fase esecutiva come risulta dalla descrittiva in contratto. La somma astrattamente retrocedibile secondo il criterio lineare è pari ad € 1.764,11 per le commissioni di gestione pratica, a nulla rilevando la circostanza dedotta dall’intermediario che il ricorrente avrebbe sottoscritto il piano di ammortamento con differente criterio di restituzione considerato che il contratto, nel disciplinare l’estinzione anticipata, non fa rinvio al piano di ammortamento; e ad € 956,34 per le commissioni di attivazione. Si riscontra altresì dal conteggio estintivo l’avvenuto rimborso per € 1.061,67 delle commissioni di gestione pratica, residuando l’importo da corrispondere a tal titolo di € 702,44.

Quanto alle commissioni di intermediazione, esse hanno natura *up-front* in quanto i relativi costi sono remunerativi di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti. Essi vanno rimborsati in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento e, pertanto, il Collegio ne riconosce il diritto alla retrocessione.

Il calcolo è effettuato in relazione all’estinzione anticipata del finanziamento, avvenuto alla cinquantaquattresima rata.

Si riporta la seguente tabella riepilogativa.



durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	54
rate residue		66

TAN	▶	4,70%
% da retrocedere		32,54%

	importo	restituzioni		rimborsi	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi		
oneri di intermediazione	€ 2.980,80	€ 1.639,44 <input type="radio"/>	€ 969,91 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 969,91
commissioni di gestione pratica	€ 3.207,48	€ 1.764,11 <input checked="" type="radio"/>	€ 1.043,66 <input type="radio"/>	€ 1.061,67 <input checked="" type="checkbox"/>	€ 702,44
commissioni di attivazione	€ 1.738,80	€ 956,34 <input checked="" type="radio"/>	€ 565,78 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 956,34
		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
rimborsi senza imputazione				<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.628,69
rimb già effettuati, decurtati	€ 1.061,67
voci da rimborsare	3
- in proporzione lineare	2
- in proporzione con gli interessi	1
interessi legali	si <input type="checkbox"/>

In definitiva, va accertato il diritto del ricorrente al rimborso delle voci commissionali per il complessivo importo di € 2.628,69 oltre interessi dalla data del reclamo da valere quale atto di costituzione in mora come da costante giurisprudenza del Collegio, al netto di quanto già restituito.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.628,69, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS